

Al comma 1, premettere il seguente:

01. I primi due commi dell'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono così modificati:

« 1. Nel quadro del federalismo fiscale, che sarà disciplinato da apposita legge sulla base dei principi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 1999-2001, le regioni, le province autonome, le province, comuni e le comunità montane concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica che il paese ha adottato con l'adesione al patto di stabilità e crescita impegnandosi a migliorare progressivamente il rapporto fra le proprie entrate e le proprie spese e a ridurre il rapporto tra il proprio ammontare di debito e il prodotto interno lordo. Per i fini del presente articolo, il calcolo di tale rapporto avviene tra le proprie entrate finali effettivamente riscosse, ricomprendendovi i proventi della dismissione di beni immobiliari, e le uscite finali di parte corrente al netto degli interessi; le province ed i comuni non devono considerare tra le entrate quelle acquisite per trasferimenti statali o da altri enti del settore pubblico sia in parte corrente che in conto capitale, così come non devono considerare fra le spese quelle sostenute con i citati trasferimenti a destinazione vincolata sino al limite dell'entità degli stessi. Si terrà conto altresì delle variazioni del gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e delle addizionali al gettito dei tributi erariali.

2. Il miglioramento del rapporto fra le proprie entrate e le proprie spese come sopra definite dovrà essere pari nel 1999 ad almeno 0,1 punti percentuali del prodotto interno lordo come previsto dal documento di programmazione economico-finanziaria e suoi aggiornamenti ».

27. 4. (ex 26. 24) Campatelli, Cerulli Irelli.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Il quarto comma dell'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è così modificato:

« 4. Gli obiettivi di migliorare progressivamente il rapporto fra le proprie entrate e le proprie spese e a ridurre il rapporto tra il proprio ammontare di debito e il prodotto interno lordo si applicano distintamente a regioni a statuto ordinario, regioni a statuto speciale, province e comuni. Per le regioni gli obiettivi si applicano al complesso dell'attività regionale inclusiva di entrate e spese per l'assistenza sanitaria ».

27. 5 (ex 26. 25) Campatelli, Cerulli Irelli.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Al comma 1 dell'articolo 28 della legge n. 448 del 23 dicembre 1998, dopo le parole: « trasferimenti dello Stato », sono aggiunte le seguenti: « e le entrate aventi destinazione vincolata ai finanziamenti di investimenti ».

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione comunista.

27. 7 (ex 26. 6) Bonato, Giordano.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: definito dall'articolo 28, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Entro il 28 febbraio 2000, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e con il Ministro dell'interno, sentite le Conferenze Stato-Regioni e Stato-Città, sono stabiliti i criteri di definizione sia del disavanzo di riferimento sia del disavanzo da realizzare, le metodologie attuative, le procedure di rendicontazione e controllo; sono inoltre definiti criteri e modalità per garantire, an-

che negli anni successivi, il rispetto degli obiettivi di riduzione del debito o di aumento dell'avanzo.

27. 8 (ex 26. 60) Guerra, Campatelli, Massa, Sabattini, Guerzoni, Rava.

Al comma 1, dopo le parole: 23 dicembre 1998, n. 448, aggiungere le seguenti: al netto delle entrate derivanti dall'autonomia impositiva di ciascun ente.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione comunista.

27 9 (ex 26. 8) Bonato, Giordano.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza nazionale.

* **27. 53** (ex 26. 79) Lembo, Bono.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione comunista.

* **27. 10** (ex 26. 9) Bonato, Giordano.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora l'anno di riferimento considerato su cui calcolare il miglioramento percentuale di cui al presente comma sia stato caratterizzato da un anormale andamento delle entrate di conto capitale l'Ente può chiedere al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica che il riferimento di disavanzo faccia riferimento alla differenza tra le entrate e le uscite finali di parte corrente.

Seguono compensazioni del gruppo della Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

27. 54 (ex 26. 20) Giancarlo Giorgetti, Apolloni, Molgora.

Aggiungere il seguente comma 1-bis:

1-bis. Alle legge 23 dicembre 1998, n. 448, il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 28 è sostituito dal seguente:

« Il disavanzo è calcolato quale differenza tra le entrate finali effettivamente riscosse e le uscite di parte corrente, al netto degli interessi, effettivamente pagate. Tra le entrate non sono considerati i trasferimenti, sia di parte corrente che in conto capitale, dallo Stato, dall'Unione europea e dagli enti che partecipano al patto di stabilità interno, nonché quelle derivanti dai proventi della dismissione di beni immobiliari e finanziari. Tra le spese non devono essere considerate quelle sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di destinazione dallo Stato, dall'Unione europea e dagli enti che partecipano al patto di stabilità interno. Tra le entrate e le spese, inoltre, non devono essere considerate quelle che per loro natura rivestono il carattere dell'eccezionalità. Agli enti partecipanti al patto di stabilità interno, è consentito calcolare il disavanzo anche per l'anno 1999 sulla base dei criteri indicati nel presente comma. Gli stessi enti hanno facoltà di valutare la propria conformità al patto di stabilità interno sulla base del disavanzo calcolato con le nuove regole cumulativamente per il biennio 1999-2000: in tale caso la riduzione programmata del disavanzo, o l'aumento dell'avanzo, dovranno essere computati in corrispondenza ad un valore di riduzione del disavanzo aggregato pari allo 0,2 per cento del PIL per il 1999.

27. 151. La Commissione.

Sopprimere il comma 2.

27. 86 (ex 26. 566) Malavenda.

Sopprimere i commi 2 e 3.

27. 87 (ex 26. 595) Malavenda.

Sopprimere i commi 2 e 4.

27. 88 (ex 26. 594) Malavenda.

Sopprimere i commi 2 e 5.

27. 89 (ex 26. 593) Malavenda.

Sopprimere i commi 2 e 7.

27. 90 (ex 26. 591) Malavenda.

Sopprimere i commi 2 e 8.

27. 91 (ex 26. 596) Malavenda.

Sopprimere i commi 2 e 10.

27. 92 (ex 26. 610) Malavenda.

Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: adottare aggiungere le seguenti: per superare i disservizi strutturali e realizzare prestazioni di elevata qualità.

27. 93 (ex 26. 571) Malavenda.

Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: adottare aggiungere le seguenti: per superare i disservizi strutturali.

27. 94 (ex 26. 580) Malavenda.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: competenza del bilancio aggiungere le seguenti: nonché sulla capacità e sulla qualità di iniziativa dell'Ente in conseguenza di tali misure.

27. 14 (ex 26. 10) Bonato, Giordano.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: il contributo degli enti del servizio sanitario nazionale al perseguimento dell'obiettivo, con le seguenti: la fornitura di prestazioni al massimo livello ed in maniera uniforme sull'intero territorio na-

zionale evitando disparità e sperequazioni in dipendenza di condizioni soggettive ed oggettive, sociali, ed economiche.

27. 95 (ex 26. 583) Malavenda.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: il contributo degli enti del servizio sanitario nazionale al perseguimento dell'obiettivo, con le seguenti: la fornitura di prestazioni al massimo livello ed in maniera uniforme sull'intero territorio nazionale evitando disparità e sperequazioni in dipendenza di condizioni soggettive ed oggettive, sociali, economiche e territoriali.

27. 96 (ex 26. 575) Malavenda.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: il contributo degli enti del servizio sanitario nazionale al perseguimento dell'obiettivo, con le seguenti: la fornitura di prestazioni al massimo livello ed in maniera uniforme sull'intero territorio nazionale evitando disparità e sperequazioni in dipendenza di condizioni soggettive ed oggettive.

27. 97 (ex 26. 576) Malavenda.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: il contributo degli enti del servizio sanitario nazionale al perseguimento dell'obiettivo, con le seguenti: la fornitura di prestazioni al massimo livello ed in maniera uniforme sull'intero territorio nazionale evitando disparità e sperequazioni.

27. 98 (ex 26. 581) Malavenda.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: il contributo degli enti del servizio sanitario nazionale al perseguimento dell'obiettivo, con le seguenti: la fornitura di prestazioni al massimo livello ed in maniera uniforme sull'intero territorio nazionale.

27. 99 (26. 574) Malavenda.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: il contributo degli enti del servizio sanitario nazionale al perseguimento dell'obiettivo, *con le seguenti:* la fornitura di prestazioni al massimo livello ed in maniera uniforme.

27. 100 (ex 26. 573) Malavenda.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: il contributo degli enti del servizio sanitario nazionale al perseguimento dell'obiettivo, *con le seguenti:* la fornitura di prestazioni al massimo livello.

27. 101 (ex 26. 570) Malavenda.

Sopprimere il comma 3.

27. 102 (ex 26. 565) Malavenda.

Sopprimere i commi 3 e 4.

27. 103 (ex 26. 609) Malavenda.

Sopprimere i commi 3 e 5.

27. 104 (ex 26. 608) Malavenda.

Sopprimere i commi 3 e 7.

27.105 (ex 26. 606) Malavenda.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Le giunte delle regioni, delle province e dei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti che nell'anno 1999 non abbiano raggiunto l'obiettivo di cui al comma 1 riferiscono trimestralmente ai rispettivi consigli sul perseguimento dell'obiettivo per l'anno 2000 e sul recupero per l'anno 1999, proponendo, ove necessario, le opportune variazioni di bilancio e trasmettono trimestralmente al Ministero del Tesoro una relazione illustrativa delle misure adottate o da adottare per il raggiungimento dell'obiettivo.

27. 55 (ex 26. 45) Giancarlo Giorgetti.

Il comma 3 è sostituito dal seguente:

Le giunte regionali e provinciali nonché quelle dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti riferiscono entro il 30 giugno ai rispettivi consigli sul perseguimento dell'obiettivo del comma 1, proponendo, ove necessario, le opportune variazioni di bilancio. Agli stessi fini previsti dal comma 2, presentano, inoltre, una relazione al consiglio allegata al bilancio di assestamento e rendono conto dei risultati acquisiti con una relazione allegata al bilancio consuntivo.

27. 152. La Commissione.

Al comma 3, sostituire la parola: 30.000 *con le seguenti:* 25.001.

27. 80 Malavenda.

Seguono altri 2.976 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alla medesima parola.

Al comma 3, sostituire la parola: 30.000 *con le seguenti:* 25.999.

27. 81 Malavenda.

Al comma 3, sostituire le parole: riferiscono trimestralmente ai rispettivi consigli *con le seguenti:* , nei tempi stabiliti dai rispettivi consigli in sede di approvazione dei bilanci per l'anno 2000, e comunque entro il 30 dicembre di detto anno.

27. 15 (ex 26. 27) Campatelli, Cerulli Irelli.

Al comma 3, sostituire la parola: trimestralmente *con le seguenti:* entro il termine di cui all'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 1990, n. 77.

27. 56 (ex 26. 46) Giancarlo Giorgetti.

Al comma 3, sostituire la parola: trimestralmente con la seguente: annualmente.

27. 106 (ex 26. 529) Malavenda.

Al comma 3, sostituire la parola: trimestralmente con la seguente: semestralmente.

27. 107 (ex 26. 528) Malavenda.

Al comma 3, sostituire la parola: trimestralmente con la seguente: mensilmente.

27. 108 (ex 26. 526) Malavenda.

Al comma 3, sostituire la parola: trimestralmente con la seguente: settimanalmente.

27. 109 (ex 26. 527) Malavenda.

Al comma 3, sostituire le parole da: perseguimento fino alla fine del comma con le seguenti: progressivo miglioramento realizzato nei servizi pubblici di loro competenza e/o esistenti sul territorio.

27. 110 (ex 26. 572) Malavenda.

Al comma 3, sostituire le parole da: perseguimento fino alla fine del comma con le seguenti: miglioramento realizzato nei servizi pubblici di loro competenza e/o ricadenti sul territorio.

27. 111 (ex 26. 578) Malavenda.

Al comma 3, sostituire le parole da: perseguimento fino alla fine del comma con le seguenti: miglioramento realizzato nei servizi pubblici.

27. 112 (ex 26. 582) Malavenda.

Al comma 3, sostituire le parole da: perseguimento fino alla fine del comma con le seguenti: miglioramento realizzato nei servizi pubblici di loro competenza.

27. 113 (ex 26. 569) Malavenda.

Al comma 3, sopprimere le parole: ove necessario.

27. 114 (ex 26. 524) Malavenda.

Sopprimere il comma 4.

27. 115 (ex 26. 564) Malavenda.

Al comma 4, sostituire la parola: trimestralmente con la seguente: semestralmente.

27. 116 (ex 26. 522) Malavenda.

Al comma 4, sostituire la parola: trimestralmente con la seguente: bimensilmente.

27. 117 (ex 26. 521) Malavenda.

Al comma 4, sostituire le parole: in ordine al rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno con le seguenti: le iniziative adottate per superare gli strutturali disservizi delle aziende pubbliche e garantire gli adeguati livelli qualitativi delle relative prestazioni.

27. 118 (ex 26. 579) Malavenda.

Sopprimere il comma 5.

***27. 16** (ex 26. 11) Bonato, Giordano.

Sopprimere il comma 5.

***27. 119** (ex 26. 563) Malavenda.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a rinegoziare i mutui in essere con gli enti locali, con esclusione di quelli il cui

ammortamento è interamente a carico dello Stato, in nuovi mutui da ammortizzare al tasso vigente al momento del perfezionamento dell'operazione. All'onere derivante, valutato in 600 miliardi di lire, si provvede a carico del fondo speciale destinato alle spese correnti, di cui all'articolo 2, comma 1, Tabella A, utilizzando l'accantonamento del Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica per l'anno finanziario 2000.

Seguono compensazioni del gruppo della Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

27. 57 (ex 26. 40) Giancarlo Giorgetti, Molgora.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. A partire dal 1° gennaio 2000 è concessa agli enti locali una riduzione non inferiore all'1 per cento del tasso di interesse applicato sui mutui della Cassa depositi e prestiti in essere al 31 dicembre 1998.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione comunista.

27. 18 (ex 26. 13) Bonato, Giordano.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. A partire dall'anno 2000 è concessa a tutti gli enti una riduzione dello 0,5 per cento del tasso di interesse applicato sui mutui della Cassa depositi e prestiti in essere al 31 dicembre 1998.

Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza nazionale.

27. 58 (ex 26. 81) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 27.17.
DEL GOVERNO.

Al comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

Al fine di conseguire l'obiettivo di cui al comma 1 ed il miglioramento di bilancio

con riduzione del *deficit* degli enti locali, consentendo di ottenere la riduzione sul tasso nominale applicato sui mutui della Cassa depositi e prestiti, le tariffe per l'applicazione dell'imposta di pubblicità e dei diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni e integrazioni, sono aumentate del 40 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2000. I comuni, tenuto conto delle esigenze di bilancio, possono approvare tariffe in misura inferiore con deliberazione da adottarsi entro il 31 dicembre di ogni anno con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo. Le maggiori somme rispetto alle necessità finanziarie degli enti locali, assorbite per la riduzione del disavanzo di cui al comma 1, sono destinate ad interventi infrastrutturali dei trasporti urbani su guida vincolata e delle condizioni di traffico urbano.

0. 27. 17. 1 (ex 0.26.30.1) Saraca, Manzione.

Al comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

Al fine di conseguire l'obiettivo di cui al comma 1 ed il miglioramento di bilancio con riduzione del *deficit* degli enti locali, consentendo di ottenere la riduzione sul tasso nominale applicato sui mutui della Cassa depositi e prestiti, le tariffe per l'applicazione dell'imposta di pubblicità e dei diritti di cui al Capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni e integrazioni, sono aumentate del 40 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2000. I comuni, tenuto conto delle esigenze di bilancio, possono approvare tariffe in misura inferiore con deliberazione da adottarsi entro il 31 dicembre di ogni anno con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

0. 27. 17. 2 (ex 0.26.30.1) Saraca, Manzione.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 27. 17 DEL GOVERNO

Al comma 5, primo periodo dopo la parola: risoluzione, aggiungere la seguente: rinviare.

Conseguentemente, allo stesso periodo dopo le parole: 31 dicembre 1997 aggiungere le seguenti: e il cui tasso di interesse risulti inferiore al tasso di interesse nominale praticato dalla Cassa Depositi e Prestiti sui mutui decennali a tasso fisso alla data di entrata in vigore della presente legge. La riduzione comunque non può eccedere per ciascun mutuo la riserva necessaria a ricondurre il tasso di interesse a quello di cui al periodo precedente.

0. 27. 17. 3 (Nuova formulazione del Governo). Fontanini, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 5, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Qualora la differenza tra le entrate finali e le uscite finali, di cui al comma 1 dell'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sia stata positiva negli ultimi tre esercizi finanziari, la riduzione dello 0,5 per cento è elevata all'1 per cento.

Seguono compensazioni del gruppo della Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

0. 27. 17. 5 (Nuova formulazione). Fontanini, Molgora, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole: qualora l'obiettivo non venga complessivamente conseguito.

0. 27. 17. 4 (Nuova formulazione). Fontanini, Molgora, Giancarlo Giorgetti.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Gli enti che conseguono un risultato migliore rispetto all'obiettivo prefissato possono procedere all'estinzione an-

tipicata del residuo debito mutui in essere con la Cassa Depositi e Prestiti, con una applicazione dell'indennizzo di cui all'articolo 11 del decreto del ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 7 gennaio 1998, decurtato di un importo pari alla differenza tra obiettivo conseguito e obiettivo assegnato all'ente.

Seguono compensazioni n. 15, 3 e 14 del gruppo della Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

0. 27. 17. 6 (Nuova formulazione). Fontanini, Giancarlo Giorgetti.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 27. 17 DEL GOVERNO

Alla fine aggiungere: Le modalità tecniche di computo del disavanzo sono definite con decreto del Ministro del tesoro d'intesa con il Ministro dell'interno sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto-legge n. 281 del 1997, entro il 30 aprile 2000.

0. 27. 17. 7. Governo.

Il comma 5, è sostituito dal seguente:

5. Qualora l'obiettivo di cui al comma 1 venga complessivamente conseguito, per l'anno 2000 è concessa, a partire dall'anno successivo, una riduzione di 50 punti base sul tasso di interesse nominato applicato sui mutui della Cassa Depositi e Prestiti, in ammortamento al 31 dicembre 1998 ovvero concessi entro il 31 dicembre 1997, con oneri a carico delle regioni e degli enti locali, con esclusione dei contributi regionali di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro del tesoro 7 gennaio 1998 e precedenti norme di accesso al credito ordinario della Cassa Depositi e Prestiti. Qualora l'obiettivo non venga complessivamente conseguito la riduzione è concessa esclusivamente agli enti che hanno conseguito l'obiettivo. Agli enti che nel biennio

1999-2000 conseguano una riduzione del disavanzo, computato con i criteri 1999 o con i criteri 2000, superiore allo 0,3 per cento del PIL, la riduzione del tasso d'interesse sugli stessi mutui è aumentata a 100 punti base.

27. 17 (Nuova formulazione). Il Governo.

Al comma 5, primo periodo, dopo la parola: riduzione *aggiungere la seguente*: minima.

Conseguentemente, allo stesso periodo, dopo le parole: in essere al 31 dicembre 1998, *aggiungere le seguenti*: e il cui tasso di interesse risulti superiore al 7 per cento.

27. 59 (ex 26. 47) Giancarlo Giorgetti.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole dello 0,5 *con le seguenti*: dell'1.

Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza Nazionale.

27. 60 (ex 26. 80) Lembo, Bono.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole dello 0,5 *con le seguenti*: dell'1.

Seguono compensazioni del gruppo della Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

27. 61 (ex 26. 33) Michielon, Giancarlo Giorgetti, Paolo Colombo.

Al comma 5, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Qualora la differenza tra le entrate finali e le uscite finali, di cui al comma 1 dell'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sia stata positiva negli ultimi tre esercizi finanziari, la riduzione dello 0,5 per cento è elevata all'1 per cento.

Seguono compensazioni del gruppo della Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

27. 62 (ex 26. 54) Molgora, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione comunista.

27. 19 (ex 26. 12) Bonato, Giordano.

Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole: qualora l'obiettivo non venga complessivamente conseguito.

27. 63 (ex 26. 53) Molgora, Giancarlo Giorgetti.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. I benefici di cui al comma 5 sono concessi con priorità ai comuni che promuovono, anche in forma consortile, nuovi servizi pubblici, anche a domanda individuale, con finanziamento a mezzo prezzi e tariffe, o procedono alla rilevante ristrutturazione e potenziamento, valutabile almeno nel 25 per cento, di servizi pubblici già esistenti nel territorio comunale alla data di entrata in vigore della presente legge, prodotti da società private o da società miste a prevalente partecipazione di privati.

5-ter. Gli eventuali oneri a carico del bilancio comunale, connessi alla realizzazione degli interventi di cui al comma *5-bis*, non sono computati ai fini del calcolo del disavanzo di cui all'articolo 28, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

27. 22 (ex 26. 73) Testa, Cambursano, Piscitello, Monaco.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Gli enti che conseguono un risultato migliore rispetto all'obiettivo prefissato possono procedere all'estinzione anticipata del residuo debito mutui in essere con la Cassa Depositi e Prestiti, con una

applicazione dell'indennizzo di cui all'articolo 11 del decreto del ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 7 gennaio 1998, decurtato di un importo pari alla differenza tra obiettivo conseguito e obiettivo assegnato all'ente.

Seguono compensazioni n. 15, 3 e 14 del gruppo della Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

27. 64 (ex 26. 49) Giancarlo Giorgetti.

Sopprimere il comma 6.

***27. 65** (ex 26. 82) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Sopprimere il comma 6.

***27. 23** (ex 26. 14) Bonato, Giordano.

Al comma 6, sostituire le parole: dal presidente della giunta con le seguenti: dai Presidenti della regione e della provincia.

27. 66 (ex 26. 34) Michielon, Giancarlo Giorgetti, Paolo Colombo.

Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.

27. 124 (ex 26. 117) Malavenda.

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti: e le organizzazioni e associazioni sindacali dei lavoratori interessati.

27. 120 (ex 26. 587) Malavenda.

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti: e le organizzazioni sindacali e le associazioni dei lavoratori interessati.

27. 121 (ex 26. 514) Malavenda.

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti: e le organizzazioni sindacali dei lavoratori interessati.

27. 122 (ex 26. 515) Malavenda.

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti: e le organizzazioni sindacali interessate.

27. 123 (ex 26. 516) Malavenda.

Sopprimere il comma 7.

Seguono compensazioni del gruppo della Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

***27. 67** (ex 26. 38) Giancarlo Giorgetti, Molgora.

Sopprimere il comma 7.

***27. 125** (ex 26. 561) Malavenda.

Al comma 7, al capoverso 2-bis, sostituire le parole: gli enti provvedono in particolare a: con le seguenti: gli enti, nella loro autonomia possono provvedere in particolare a:

27. 69 (ex 26. 43) Giancarlo Giorgetti.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 7, al capoverso 2-bis, sopprimere la lettera a).

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione comunista.

27. 24 (ex 26. 15) Bonato, Giordano.

Al comma 7, al capoverso 2-bis, sopprimere la lettera a).

27. 126 (ex 26. 560) Malavenda.

Al comma 7, al capoverso 2-bis, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) dismettere partecipazioni mobiliari nonché il patrimonio disponibile immobiliare.

27. 70 (ex 26. 52) Giancarlo Giorgetti, Molgora, Faustinelli, Apolloni.

Al comma 7, al capoverso 2-bis, sopprimere la lettera b).

27. 127 (ex 26. 559) Malavenda.

Al comma 7, al capoverso 2-bis, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) verificare l'utilità del ricorso ai contratti stipulati al di fuori della pianta organica; limitare le consulenze esterne riguardanti la progettazione di opere pubbliche alla sola verificata mancanza, nella struttura dell'ente, di figure professionali adeguate a tali prestazioni o comunque quando, pur essendovi, non possono, per comprovati motivi, essere impiegate per tali obiettivi; procedere alla soppressione degli organismi collegiali non ritenuti indispensabili, motivandone al consiglio l'eventuale scelta di permanenza, ai sensi dell'articolo 41, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

27. 71 (ex 26. 42) Giancarlo Giorgetti.

Al comma 7, al capoverso 2-bis, sostituire la parola: limitare con la seguente: eliminare.

27. 131 (ex 26. 513) Malavenda.

Al comma 7, al capoverso 2-bis, sopprimere la lettera c).

27. 128 (ex 26. 558) Malavenda.

Al comma 7, al capoverso 2-bis, sopprimere la lettera d).

27. 129 (ex 26. 557) Malavenda.

Al comma 7, al capoverso 2-bis, sopprimere la lettera d).

Segue compensazione n. 1 del gruppo della Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

27. 68 (ex 26. 41) Giancarlo Giorgetti, Molgora.

Al comma 7, al capoverso 2-bis, sopprimere la lettera d).

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione comunista.

27. 25 (ex 26. 16) Bonato, Giordano.

Al comma 7, al capoverso 2-bis, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) ridurre il ricorso all'affidamento diretto di servizi pubblici locali a società controllate o ad aziende speciali ed al rinnovo delle concessioni di tali servizi senza il previo espletamento di un'apposita gara di evidenza pubblica.

27. 72 (ex 26. 56) Giancarlo Giorgetti, Molgora.

Al comma 7, al capoverso 2-bis, alla lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: per i servizi pubblici per i quali era prevista la corresponsione di una tassa che siano trasformati in servizi a tariffa non si applica l'imposta sul valore aggiunto (IVA).

Segue compensazione n. 3 del gruppo di Forza Italia.

27. 26 (ex 26. 77) Alessandro Rubino, Possa, Conte, Leone.

Al comma 7, al capoverso 2-bis, sopprimere la lettera e).

27. 130 (ex 26. 556) Malavenda.

Al comma 7, al capoverso 2-bis, sopprimere la lettera f).

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione comunista.

27. 27 Bonato, Giordano.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 27. 143
DELLA COMMISSIONE.

Sostituire le parole: 1° gennaio 2001 con le seguenti: 1° gennaio 2000.

0. 27. 143. 1. Fontanini, Guido Dussin, Giancarlo Giorgetti.

Sostituire le parole: 1° gennaio 2001 con le seguenti: 31 dicembre 2000.

0. 27. 143. 2. Fontanini, Guido Dussin, Giancarlo Giorgetti.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis. Utilizzare a fini di reinvestimento le somme accantonate per ammortamento di beni, in base alle disposizioni dell'articolo 9, comma 1, e dell'articolo 117, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, la cui obbligatoria applicazione decorre dall'esercizio finanziario 2001, salva la facoltà degli enti locali di anticiparla fin dall'esercizio 2000. Restano fermi i valori percentuali relativi alla determinazione degli importi degli ammortamenti, di cui al citato articolo 117, comma 1.

27. 143. (nuova formulazione) La Commissione.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Quanto previsto dalla lettera *d)* del comma 7 non si applica all'affidamento della gestione del servizio idrico integrato e i comuni associati in autorità di ambito che hanno provveduto a tale affidamento escludono le passività di cui al comma 2 dell'articolo 12 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 dall'ammontare del debito da calco-

lare per i fini di cui al comma 1 dell'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 488.

Conseguentemente, alla Tabella A l'accantonamento relativo al Ministero del Tesoro è così modificato:

2000: — 300 miliardi;

2001: — 250 miliardi;

2002: — 150 miliardi.

Conseguentemente, Legge n. 20/94, articolo 4 (Autonomia Finanziaria della Corte dei Conti):

2000: — 40.000;

2001: — 40.000;

2002: — 40.000;

27. 28 (ex Tab. C. 134) Sestini, Possa.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. La misura di cui alla lettera *a)* del precedente comma non si applica agli enti il cui personale in servizio sia inferiore alla media del rapporto tra personale ed abitanti per la corrispondente classe demografica.

Seguono compensazioni del gruppo della Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

27. 73 (ex 26. 37) Giancarlo Giorgetti.

Sopprimere il comma 8.

27. 132 (ex 26. 555) Malavenda.

Al comma 8, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , e devono comunque comprendere, anche in deroga alla legislazione vigente, una quota finalizzata a garantire il soddisfacimento dei servizi pubblici a domanda individuale a partire dal livello quantitativo e qualitativo degli stessi nell'ultimo quinquennio.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione comunista.

27. 33 (ex 26. 17) Bonato, Giordano, Valpiana.

Al comma 8, secondo periodo, sopprimere la parola: programmato.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione comunista.

27. 34 (ex 26. 18) Bonato, Giordano.

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministero dell'interno sulla base degli elementi disponibili comunica ad ogni ente locale, anche in via indicativa, prima della deliberazione del bilancio di previsione, il relativo ammontare dei trasferimenti erariali affinché possa essere iscritto nel bilancio di previsione dell'ente stesso.

27. 75 (ex 26. 51) Chincarini, Giancarlo Giorgetti, Molgora, Faustinelli, Apolloni.

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, entra in vigore il 1° gennaio del 2001.

27. 74 (ex 26. 48) Giancarlo Giorgetti.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2000 è istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo nel quale viene versato il maggior gettito IVA riscosso dallo Stato in conseguenza della esternalizzazione da parte degli Enti locali territoriali di servizi che non hanno carattere commerciale e che quindi sono privi di rilevanza ai fini IVA, ma che, con la esternalizzazione, assumono rilevanza ai fini IVA.

Gli Enti locali territoriali maturano il diritto al recupero dell'IVA che pagano al gestore del servizio, pubblico, misto e privato in rapporto agli acquisti che operano per il tramite dei contratti di servizio.

A decorrere dal 1° gennaio 2000 il diritto al recupero vale per le nuove esternalizzazioni e anche per quelle precedenti al 31 dicembre 1999.

Le domande di rimborso, corredate dalle fatture del gestore del servizio e certificate dall'ente locale, sono presentate al Ministero dell'Interno. Il rimborso è effettuato a consuntivo entro il 28 febbraio dell'anno successivo.

Il rimborso avviene sino all'esaurimento della consistenza annuale e reale del fondo. Si utilizza il criterio della proporzionalità del rimborso con riferimento alle domande presentate nel caso di incapienza o eccedenza.

Con regolamento predisposto entro il 31 marzo 2000 il Ministero dell'Interno, di concerto con i Ministeri delle Finanze e del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-Città, vengono definite procedure, modalità e tempi.

Con decreto predisposto entro il 30 giugno 2000, il Ministero delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-Città, vengono definite procedure, modalità e tempi per definire le maggiori entrate IVA derivanti dai processi di esternalizzazione.

27. 29 (ex 26. 23) Sabattini, Massa.

All'articolo 26, dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il comma 1 è sostituito dal seguente:

1) Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2000 degli enti locali è prorogato al 31 gennaio 2000. È altresì differito al 31 gennaio 2000 il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per l'approvazione dei regolamenti il cui termine di scadenza è stabilito contestualmente alla data dell'approvazione del bilancio, relativamente all'anno 2000. Per gli anni successivi i termini pre-

detti sono fissati al 31 dicembre. I regolamenti approvati entro il 31 gennaio 2000 hanno effetto dal 1° gennaio 2000.

27. 31 (ex 26. 67) Guerra, Campatelli.

Sopprimere il comma 9.

27. 35 Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Al comma 9, sopprimere le lettere b), c) e d).

27. 36 Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Al comma 9, sopprimere le lettere d) ed e).

27. 37 Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

9-bis. All'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, inserire alla fine i seguenti periodi: « Il termine per la proposizione del ricorso avverso la nuova determinazione della rendita catastale dei fabbricati decorrere dalla data in cui il contribuente abbia avuto conoscenza piena del relativo avviso. A tal fine, gli uffici competenti provvedono alla comunicazione dell'avvenuto classamento delle unità immobiliari a mezzo del servizio postale con modalità idonee a garantire l'effettiva conoscenza da parte del contribuente, garantendo altresì che il contenuto della comunicazione non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario. Fino alla data dell'avvenuta comunicazione non sono dovuti sanzioni e interessi per effetto della nuova determinazione della rendita catastale. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 ».

27. 150. La Commissione.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Gli uffici tecnici erariali notificano al contribuente l'avvenuto classamento delle unità immobiliari a mezzo del servizio postale, spedendo raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo del domicilio fiscale o della residenza del destinatario. Contestualmente trasmettono ai comuni di competenza il tabulato contenente i dati censuari delle unità classate per la pubblicazione già prevista dalla vigente *istruzione per la conservazione del catasto edilizio urbano*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 25 ottobre 1989. Il ricorso avverso gli accertamenti notificati dall'ufficio tecnico erariali deve essere proposto entro 60 giorni dalla chiusura della pubblicazione presso il comune.

Seguono compensazioni del gruppo della Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

27. 38 Giancarlo Giorgetti, Molgora.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Il tasso di interesse applicato dai comuni in sede di accertamento dell'imposta comunale sugli immobili non può essere superiore a quello applicato dal Ministero delle finanze ai fini della riscossione.

Seguono compensazioni del gruppo della Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

27. 39 Molgora, Giancarlo Giorgetti.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. La rendita degli immobili stabilita dall'ufficio tecnico erariale può essere applicata soltanto dall'esercizio successivo a quello in cui è avvenuta la notifica degli avvisi al contribuente.

Seguono compensazioni del gruppo della Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

27. 40 Molgora, Giancarlo Giorgetti.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. I comuni possono applicare le sanzioni per infedele dichiarazione dall'esercizio in cui la rendita catastale è stata notificata al contribuente.

27. 41 Molgora, Giancarlo Giorgetti.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Per i fabbricati indicati nel comma 4 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'applicazione delle eventuali sanzioni e dei relativi interessi per la maggior imposta dovuta relativamente alla nuova rendita catastale, decorre dalla data della notifica presso il domicilio del contribuente. Per il periodo intercorso tra la denuncia e l'avvenuta notifica, si applicano gli interessi legali.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione comunista.

27. 42 Bonato, Giordano.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Viene riconosciuta la natura non colposa delle condotte dei contribuenti ai quali la rendita catastale definitiva sia stata notificata mediante consegna ai comuni e pubblicata sull'albo pretorio e conseguentemente non sono applicate le sanzioni tributarie. In riferimento all'imposta comunale sugli immobili, con decreto del ministro delle finanze vengono previste specifiche forme di rateizzazione della maggiore imposta eventualmente dovuta nei casi in cui l'accertamento riguardi contemporaneamente diverse annualità, tenendo anche conto delle condizioni economiche dei contribuenti.

Segue compensazione n. 3 del gruppo di Forza Italia.

27. 43 Conte, Leone, Alessandro Rubino, Possa.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 27. 202 DELLA COMMISSIONE.

Al capoverso 9-bis, sostituire le parole: soltanto agli immobili adibiti ad abitazione principale, con esclusione di *con le seguenti:* agli immobili adibiti ad abitazione principale e

Conseguentemente sopprimere il capoverso 9-ter.

0. 27. 202. 1. Vito, Conte.

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

9-bis. Sino all'anno di imposta 1999 compreso, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili l'aliquota ridotta di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, si applica soltanto agli immobili adibiti ad abitazione principale, con esclusione di quelli qualificabili come pertinenze, ai sensi dell'articolo 817 del codice civile.

9-ter. La disposizione di cui al comma 9-bis non ha effetto nei riguardi dei comuni che, in detto periodo, abbiano già applicato l'aliquota ridotta anche agli immobili adibiti a pertinenze.

27. 202. La Commissione.

Sostituire il comma 10 con il seguente:

1. Per l'anno 2000, il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per l'approvazione dei regolamenti è stabilito contestualmente alla data dell'approvazione del bilancio. Per gli anni successivi i termini predetti sono fissati al 31 dicembre. I regolamenti approvati entro il termine fissato per il bilancio di previsione dell'anno 2000 hanno effetto dal 1° gennaio 2000.

27. 76 Governo.

Al comma 10, al capoverso, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 31 gennaio con le seguenti: 29 febbraio.

***27. 44** Giancarlo Giorgetti, Molgora.

Al comma 10, al capoverso, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 31 gennaio con le seguenti: 29 febbraio.

***27. 45** Conte, Leone, Possa, Alessandro Rubino.

Al comma 11, sopprimere le parole da: i contratti relativi sino alla fine del comma.

***27. 78** (ex 26. 83) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Al comma 11, sopprimere le parole da: i contratti relativi sino alla fine del comma.

***27. 46** (ex 26. 19) Bonato, Giordano, Cangemi.

Al comma 11, sostituire le parole: all'anno 2003 con le seguenti: al 2 gennaio 2001.

27. 82 Malavenda.

Seguono altri 710 emendamenti recanti variazioni della medesima data.

Al comma 11, sostituire le parole: all'anno 2003 con le seguenti: al 28 dicembre 2002.

27. 83 Malavenda.

Al comma 11, sostituire le parole: all'anno con le seguenti: al 28 dicembre.

27. 84 Malavenda.

Seguono altri 350 emendamenti recanti variazioni della medesima data.

Al comma 11, sostituire le parole: all'anno 2003 con le seguenti: al 2 gennaio.

27. 85 Malavenda.

Sopprimere il comma 12.

27. 133 (ex 26. 553) Malavenda.

Al comma 12, aggiungere, in fine, il seguente:

12-bis. I termini per il controllo formale delle dichiarazioni presentate negli anni dal 1993 al 1997 ai fini dell'Imposta comunale sugli immobili sono prorogati al 31 dicembre 2000.

27. 77 (ex 26. 71) Veltri.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

« 12-bis. All'articolo 11, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, apportare le seguenti modificazioni:

dopo le parole: 20 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1998 sono aggiunte le altre: e fino a un massimo del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2000 per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato.

27 250. La Commissione.

Sopprimere il comma 13.

27. 47 Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 13, sostituire la cifra: 117.129 con la seguente: 127.129.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione comunista.

27. 48 Bonato, Giordano, Valpiana.

Al comma 13, sostituire la cifra: 117.129 con la seguente: 122.000.

Seguono compensazioni del gruppo della Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

27. 49 Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 13, sostituire la cifra: 117.129 con la seguente: 121.000.

Seguono compensazioni del gruppo della Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

27. 79 (ex 0.26.31.2) Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 13, sostituire la cifra: 117.129 con la seguente: 120.000.

Seguono compensazioni del gruppo della Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

27. 50 Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 13, aggiungere, in fine, i seguenti:

13-bis. Sino all'anno di imposta 1999 compreso, ai fini ICI l'aliquota ridotta di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, si applica soltanto agli immobili adibiti ad abitazione principale, con esclusione di quelli qualificabili come pertinenze, ai sensi dell'articolo 817 del codice civile.

13-ter. La disposizione di cui al precedente comma non ha effetto nei riguardi dei comuni che, in detto periodo, abbiano già applicato l'aliquota ridotta anche agli immobili adibiti a pertinenze.

27. 51 (ex 26. 68) Guerra, Campatelli.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 27. 200 DEL GOVERNO.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 14-bis. È soppressa l'indennità di lire 2 competente per ogni chilometro di percorso per i viaggi compiuti gratuitamente con mezzi di trasporto forniti dall'amministrazione, a norma del comma 3, dell'articolo 14, della legge n. 836 del 1973 ».

0. 27. 200. 1. Michielon, Fontanini, Covre, Giancarlo Giorgetti, Paolo Colombo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 14-bis. La disposizione che prevede per i viaggi compiuti gratuitamente con mezzi di trasporto forniti dall'amministrazione la spettanza per ogni chilometro di percorso dell'indennità di lire 2, di cui all'articolo 14, comma 3, della legge n. 836 del 1973, è abrogata ».

0. 27. 200. 2. Michielon, Fontanini, Covre, Giancarlo Giorgetti, Paolo Colombo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

13-bis. Alla riscossione dei ruoli non erariali sottoscritti entro il 30 giugno 2000 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. I termini scadenti il 31 dicembre 1999, previsti per la sottoscrizione e la consegna dei ruoli non erariali sono prorogati al 29 febbraio 2000.

27. 200. (Nuova formulazione) Il Governo.

**COMPENSAZIONI
DEL GRUPPO FORZA ITALIA**

All'articolo 61, Tabella A, apportare le seguenti variazioni (in miliardi di lire):

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: - 1.000;